

Sentenza n. 4/2014

del 12/05/2014

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO

La Commissione d'Appello Federale

Sezione distaccata Lombardia

nelle persone di

Avv. Cinzia Maria Faravelli Presidente

Avv. Luisella Savoldi Commissario

Avv. Anna Pastore Commissario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sull'appello proposto da A.S.D. Pallavolo Siziano,
in persona del Presidente p.t., appellante,

avente ad oggetto

l'impugnazione del provvedimento disciplinare del Giudice
Unico – FIPAV C.R. Lombardia, relativo alla gara del
campionato di Serie D Femminile girone D, n° 2961, tra New
Volley Vizzolo e Banca Generali – Pallavolo Siziano,
disputata in data 12/4/2014, di cui al C.U. affisso all'Albo in
data 24/4/2014.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

La società A.S.D. Pallavolo Siziano, con lettera
raccomandata inviata in data 3/5/2014 e pervenuta presso la
Commissione d'Appello Federale Sezione distaccata
Lombardia in data 07/05/2014, ha proposto appello avverso

la decisione della Giudice Unico Regionale – FIPAV C.R- Lombardia, relativa alla gara n° 2961, Campionato DF/D.

Visionato il contenuto del *ricorso, attentamente visionati i documenti acquisiti ed allegati, e segnatamente il referto di gara, il rapporto arbitrale, la raccomandata di conferma di reclamo inviata in data 14/04/2014*

posto che

- dal referto di gara risulta evidentemente l'errore di formazione in cui è incorsa la formazione del New Volley Vizzolo nel corso del terzo set di gara;
- appare corretta la procedura adottata dalla società ricorrente, poiché risulta dal referto di gara il preannuncio di reclamo al momento del verificarsi dell'errore, poi correttamente confermato entro i 15 minuti dal termine della gara mediante annotazione sul medesimo referto.

Sul punto occorre chiarire che la procedura stabilita dal Regolamento Giuridico Fipav all'art. 67, co. 3, riportato anche nelle Regole di Gioco 2013-2016, prevede la conferma del preavviso di reclamo entro 15 minuti dal termine della gara, senza stabilire in quale forma questa conferma debba avvenire. Pertanto codesto Collegio ritiene che il Giudice di prime facie abbia errato nell'interpretare la norma citata, anche in virtù del principio generale di libertà della forma degli atti stabilita ex art. 21 Regolamento Giurisdizionale;

- L'A.S.D. Pallavolo Siziano ha poi completato correttamente la procedura, mediante conferma definitiva del reclamo stesso a mezzo raccomandata inviata in duplice copia al G.U.R. ed alla Società New Volley Vizzolo in data 14/04/2014 (cfr. art. 67, co. 5 Reg. Giur.);
- dall'irregolarità accertata è certamente emersa un'irregolarità nello svolgimento della gara, tale da rendere necessaria la ripetizione della stessa.

Tutto ciò premesso, per i motivi esposti, il ricorso viene accolto.

P.Q.M.

la Commissione d'Appello Federale, sezione distaccata Lombardia, definitivamente pronunciando:

- accoglie il ricorso;
- dispone di annullare l'omologa della Gara effettuata con C.U. n. 58 del 24/4/2014
- dispone la restituzione della tassa di reclamo incamerata dal G.U.R.;
- ordina al G.U.R. del C. R. Lombardia di effettuare le conseguenti variazioni in classifica all'esito della ripetizione della gara oggetto del provvedimento;
- demanda con urgenza alla Commissione Gare competente la fissazione della data ed dell'orario la ripetizione della gara;
- dispone che la tassa versata dall'appellante venga restituita;

- manda alla segreteria per le comunicazioni di regolamento.

Così deciso in Milano, il 13/05/14

Il Presidente

Avv.to Cinzia Maria Faravelli

La Segretaria

Dott.ssa Nicoletta De Ambroggi